

OGGETTO: Incarico Legale per la costituzione in Appello alla sentenza del Tribunale di Firenze contro
xxxxxxx e yyyyyyyyyy

Consiglieri presenti:

BIANCHI	DUCCIO MARIA	P	FANZONE	TOMMASO	P	MOSCARELLA	ADA	P
CACIOLLI	ILARIA	P	FOSSATI	LUISA	P	RICCI	ALESSIA	P
CAPECCHI	ROSSELLA	P	GULINO	MARIA ANTONIETTA	P	RICCIARINI	GIACOMO	P
CECCARELLI	ELEONORA	P	LENZA	DIANA	A	SERIO	PAOLA	P
CIULLI	TOMMASO	P	MANGINI	SIMONE	P	ZINI	NERI	A

Presidente: Maria Antonietta Gulino

Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

- Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016 relativo ai "contratti sotto soglia", che al comma 2, lettera a) consente, per le forniture e i servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, di procedere mediante affidamento diretto;
- Visto il comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" che dispone il limite a € 5.000, oltre il quale le amministrazioni pubbliche sono obbligate a effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico della PA;
- Visto l'art.2 del "Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture" aggiornato dopo il Decreto Semplificazioni DI. n. 76/2020 e approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana con delibera G/108 del 14/11/20 che definisce le procedure d'acquisto in base all'importo e che prevede l'affidamento diretto se il valore del contratto è inferiore ad € 25.000,00;
- Vista la Sentenza del Tribunale di Firenze emessa contro l'Ordine degli Psicologi della Toscana in accoglimento della domanda dell'attore xxxxxxxxx e del convenuto yyyyyyyyy di essere tenuto indenne dal pagamento di quanto dovuto dall'Ordine terzo chiamato in giudizio.
- Ritenuto opportuno appellare la Sentenza di primo grado avuto riguardo anche alla posizione assunta dalla Corte di Appello di Firenze in altra causa, che con un proprio pronunciamento ha riformato la sentenza del Tribunale di Firenze sulla causa promossa in via principale dal yyyyyyyyyy stesso;
- Ritenuto opportuno verificare la disponibilità dell'Avv. Farnararo di difendere l'Ordine anche nel grado di appello;
- Visto l'art.17 del D.Lgs 50/2016 relativo ai "esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" che prevede quale ipotesi di esclusione l'incarico legale per la rappresentanza in giudizio.
- Viste le linee guida Anac n. 12 approvate con delibera 907 del 24/10/2018 che dispongono che rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità, pubblicità e trasparenza.
- Considerato che l'Ente è privo di un ufficio legale, o di professionalità interne iscritte all'Ordine forense, tale che risulta imprescindibile affidare all'esterno le attività di difesa in giudizio necessarie al fine di una buona e corretta azione amministrativa;
- Preso atto del preventivo di spesa fornito dall'Avv. Farnararo su richiesta dell'Ente prot. 10070 del 12/10/2022 di euro 3.750,00 oltre Iva e accessori, oltre al contributo unificato per l'appello e marche da bollo per totali euro 804,00.

- Preso atto che tutti i Consiglieri oggi presenti hanno dichiarato sotto la propria personale responsabilità che l'incarico in oggetto non coinvolge alcun loro interesse personale, ovvero di parenti, o affini entro il secondo grado, o del coniuge o del convivente, e di non avere comunque nessuna situazione di conflitto di interessi di cui al D.P.R. n. 62/2013 ed al *Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici dell'Ordine degli Psicologi della Toscana* approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana in data 25/09/2017 con delibera G/108;
- Preso atto che il Tesoriere ha preventivamente verificato, nella voce sotto indicata del bilancio di previsione 2022, la disponibilità dell'importo necessario ad effettuare la spesa e, di conseguenza, ha attestato la regolarità dell'impegno previsto;

Per tutte le motivazioni sopra esposte il Consiglio dell'Ordine

DELIBERA

Di incaricare del patrocinio e della legale rappresentanza dell'Ordine degli Psicologi della Toscana nella vertenza in oggetto l'Avv. Vincenzo Farnararo del Foro di Firenze per l'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze contro xxxxxzxxx e yyyyyyyyyy, che si è reso disponibile ad assumere l'incarico a fronte di un compenso complessivo e unitario di € 3.750,00 comprensivo di spese generali esclusi Cap ed Iva nonché di euro 804,00 per contributo unificato e marche da bollo; in caso di soccombenza del ricorrente con condanna alle spese viene riconosciuta la corresponsione del maggiore importo eventualmente liquidato in favore del Consiglio. L'onere complessivo stimato in € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) oltre CAP e Iva e oltre alle spese vive pari € 804,00 escluse da Iva, è imputato al Titolo 11 Categoria 09 Capitolo 10 "Patrocinio legale" del bilancio di previsione 2022 che presenta la disponibilità necessaria.

Il Rup (Responsabile unico del procedimento), che il Consiglio nomina nella persona della dott.ssa Cristina Fortini, è incaricato di procedere con un affidamento diretto all'avv. Farnararo
All'atto dell'incarico oggi conferito, è prevista la corresponsione di un acconto sul compenso pari a euro 2.000,000 (duemila/00).

PRESENTI: 13	VOTANTI: 13	FAVOREVOLI: 13	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 0
--------------	-------------	----------------	-------------	-------------

Il Segretario
(Rossella Capecchi)

La Presidente
(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)